

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2006, n. 25

Direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane. “Individuazione agglomerati attualmente esistenti e definizione data conclusione dei lavori interventi in atto”.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Tutela delle Acque, riferisce quanto segue:

La direttiva comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n.152/1999, dispone, agli artt.3 e 4, che gli agglomerati siano provvisti di rete fognaria entro scadenze temporali ben definite e che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte prima dello scarico ad opportuno trattamento depurativo secondo modalità e tempistiche riportate schematicamente di seguito:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	ART.152/99	ALL.
31.12.1998	<i>Realizzazione reti fognarie per acque reflue urbane che si immettono in aree sensibili e provenienti da agglomerati con 10.000 a.e.</i>		
31.12.2000	<i>Realizzazione reti fognarie negli agglomerati con oltre 15.000 a.e.</i>		
31.12.2005	<i>Realizzazione reti fognarie negli agglomerati con 2.000 – 15.000 a.e.</i>		
31.12.2005	<i>Trattamento appropriato per:</i> 1) <i>scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie provenienti da agglomerati con meno di 2.000 a.e. e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione;</i> 2) <i>scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 a.e. recapitanti in acque marino-costiere</i>	31	5
31.12.2000	<i>Trattamento secondario o equivalente degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.</i>	31	5
31.12.2005	<i>Trattamento secondario o equivalente degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 10.000-15.000 a.e.</i>		
31.12.2005	<i>Trattamento secondario o equivalente degli scarichi di acque reflue urbane in acque dolci ed in acque di transizione provenienti da agglomerati con 2.000 – 10.000 a.e.</i>		

Inoltre, gli artt.15, 16 e 17 della stessa direttiva, stabiliscono che gli Stati membri trasmettano, secondo definiti standard informativi, alla Commissione europea periodicamente e ogni qualvolta la stessa lo richieda, dati di conformità sugli agglomerati e sulle acque recipienti interessate dagli scarichi, nonché relazioni e programmi sullo stato di attuazione della direttiva medesima.

Al fine di assolvere agli obblighi comunitari e assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque, le Regioni devono trasmettere i dati di cui sopra all'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (Apat) secondo le modalità e le scadenze temporali indicate nel decreto 18 settembre 2002, recante "modalità di informazione sullo stato di attuazione delle acque, ai sensi dell'art.3, comma 7, del D. Lgs. n.152/1999".

In particolare, per le acque reflue urbane devono essere compilate le schede contenute nel settore 2 – Disciplina degli scarichi – parte A – Trattamento acque reflue urbane – e specificatamente, la scheda 6 Agglomerato – la scheda 6.1 impianti di trattamento – la scheda 6.2 programmazione – la scheda 6.3 riutilizzo – la scheda 6.4 acque reflue industriali biodegradabili – la scheda 6.5 aree sensibili – la scheda 6.6 relazione.

In attuazione della Direttiva di cui trattasi, il Commissario Delegato, nell'esercizio dei poteri allo stesso conferiti in materia di Tutela delle Acque, ha provveduto a trasmettere alla citata APAT e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nel corso dell'anno 2003, con riferimento all'anno 2002, informazioni disponibili in ordine a n.211 impianti di depurazione a servizio di un primo elenco di agglomerati maggiori di 15.000 abitanti equivalenti pari a n.84, di cui n.79 ricadenti in aree normali e n.6 in bacini drenanti in aree sensibili.

Dette informazioni comprendevano anche i dati analitici dei parametri "BOD5" e "COD".

In particolare, per quanto riguarda questi ultimi, non disponendo di dati utili a cura delle Province e dell'ARPA Puglia competenti in ordine all'esercizio dei poteri di controllo, il Commissario ha provveduto a trasmettere i dati forniti dall'Acquedotto Pugliese S.p.A., che sono risultati parziali in quanto riferiti esclusivamente agli impianti gestiti dalla stessa società.

Si precisa, al riguardo, che le informazioni di cui trattasi concorrono alla formulazione del *giudizio di conformità* degli agglomerati, il quale tiene conto dei parametri "BOD5" e "COD" previsti dalla Direttiva 91/271/CEE, ed è espresso secondo il criterio stabilito dalla Commissione Europea. Relativamente agli agglomerati maggiori di 15.000 a.e. in area normale, la normativa in esame richiede non solo un trattamento secondario, ma anche la conformità ad entrambi i parametri "BOD5" e "COD". Si aggiunge che la "non conformità" viene espressa anche quando i dati di monitoraggio risultano assenti, così come, se un agglomerato è servito da più impianti di trattamento, è sufficiente che un solo impianto risulti "non conforme" ad uno dei due parametri su indicati, per determinare la dichiarazione dell'intero agglomerato "non conforme".

Senonché, con nota prot. n.13135/QdV/DI del 22 luglio 2004, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio comunicava l'avvenuto avvio di un procedimento della Commissione Europea nei confronti del Governo Italiano per il mancato adeguamento alla direttiva di cui trattasi dei sistemi fognari e degli impianti di trattamento a servizio degli agglomerati superiori ai 15.000 a.e..

Con la stessa nota il Ministero trasmetteva apposito elenco di n.35 agglomerati superiori a 15.000 a.e. pugliesi dichiarati "non conformi" anche per la mancata comunicazione dei relativi dati e richiedeva informazioni non solo in ordine alle mancate comunicazioni, ma anche in ordine alle iniziative attivate per assicurare gli adeguamenti richiesti.

Con successiva comunicazione ministeriale prot. n.13707/QdV/DI del 2 agosto 2004, veniva chiarito che la Commissione Europea con la procedura d'infrazione 2004/2034 aveva evidenziato che "i requisiti di cui agli artt. 3 e 4" della direttiva in parola, non erano stati rispettati dalla Repubblica Italiana. Risultava, infatti, che in certi agglomerati non erano state costruite reti fognarie conformi ai requisiti dell'art.3 e/o non erano stati installati impianti di trattamento delle acque conformi ai requisiti dell'art.4.

Con ulteriore nota prot. n.23793/QdV/DI/I del 23 novembre 2005, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel rappresentare che le informazioni fornite dal Commissario Delegato risultavano carenti, se ne sollecitava l'ulteriore trasmissione, pena la dichiarazione di non conformità degli

agglomerati e, quindi, l'avvio di contenziosi comunitari con conseguenti sanzioni di carattere pecuniario, i cui oneri, com'è noto, sono posti a carico dell'ente inadempiente.

Con la stessa nota il più volte citato Ministero sollecitava l'inoltro dei dati di cui alla direttiva in argomento, con riguardo anche agli agglomerati superiori ai 2.000 abitanti equivalenti, il cui adeguamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 2005.

Ai fini di aderire alla succitata richiesta ministeriale, il Settore "Tutela delle Acque", unitamente all'Ufficio Commissariale, si è da subito attivato acquisendo, sia pure per le vie brevi, i dati in parola dall'ARPA Puglia e dall'AQP S.p.A., dalla verifica dei quali è emerso il permanere dello stato di carenza di informazioni, risultando i dati relativi agli anni 2003 - 2004 - 2005 forniti dall'ARPA, mancanti sia dei dati relativi alle Province di Brindisi e Foggia sia, per tutte le province pugliesi, delle risultanze dei rilievi relativi ai parametri dei "BOD5" non effettuati da parte della stessa Agenzia Regionale ARPA Puglia; quanto ai dati forniti dall'AQP S.p.A., gli stessi risultavano non rappresentativi dell'intero territorio pugliese atteso che avevano riguardo dei soli impianti condotti in gestione dalla medesima società.

Con nota prot. n.277/CD/A del 26 gennaio 2006, il Commissario Delegato ha, quindi, trasmesso all'APAT e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ad integrazione dei dati già trasmessi con la scheda 6.1, ogni utile informazione, alla data del 31 dicembre 2005, con riferimento agli impianti che, sulla scorta dei dati rilevati nell'anno 2002, risultavano non conformi, facendo riserva di trasmettere la scheda 6.2, contenente le informazioni riferite alla "Programmazione".

Poiché dalla verifica degli atti d'ufficio è emerso che dal 2002 ad oggi, alcuni impianti di depurazione sono stati dimessi, mentre altri, di nuova costruzione, sono entrati in esercizio, risulta opportuno che si provveda, prioritariamente, alla formale caratterizzazione territoriale degli "agglomerati" atteso che gli stessi non risultano caratterizzati in nessuno dei "Piani" approvati dal Commissario Delegato.

Appare utile, al riguardo, richiamare la definizione di agglomerato dettata dall'art.2, lettera m) del D. Lgs. n.152/1999, che individua "l'area in cui

la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale."

In relazione alla finalità ed alla natura del servizio, costituito anche dai "servizi pubblici di fognatura e di depurazione", la rete fognaria come definita all'art. 2 del citato decreto legislativo, per esigenze di coerenza, si dovrà caratterizzare, di fatto, come "rete fognaria pubblica".

Ne consegue che il percorso di caratterizzazione degli agglomerati richiesto dal decreto in parola ha come obiettivo quello di qualificare come tali tutti quelli presenti in un determinato ambito territoriale in quanto "sottesi ad una rete fognaria pubblica ovvero in carico al gestore del servizio idrico integrato".

Si chiarisce che la caratterizzazione territoriale degli agglomerati, è elemento fondamentale per l'applicazione della normativa vigente sugli scarichi delle acque reflue urbane (D. Lgs. n.152/1999 e successive modifiche ed integrazioni).

Infatti, la tipologia degli impianti di trattamento, le caratteristiche qualitative degli scarichi delle acque reflue urbane, la tempistica degli adeguamenti, nonché la definizione dei "trattamenti appropriati" dipendono dalla consistenza degli agglomerati espressa in abitanti equivalenti.

Un centro o nucleo abitato può essere caratterizzato come "agglomerato" o come "insediamento/nucleo isolato".

Qualora una località venga caratterizzata come "insediamento/nucleo isolato" la disciplina dello scarico rientra nell'ambito dell'art.27, comma 4, del D. Lgs. n.152/1999 e le funzioni autorizzative sono di competenza dei Comuni.

Si evidenzia che la caratterizzazione di una località come "agglomerato" ne determina l'inserimento nell'organizzazione e gestione del "Servizio Idrico Integrato".

Si deve aggiungere per una puntuale informativa, che le opere di fognatura e depurazione necessarie, già contenute nel "Piano d'Ambito" per la Gestione del Servizio nel quale viene definito il programma

degli interventi con le relative priorità, approvato dal Commissario Delegato con proprio decreto n.294/CD/A del 30 settembre 2002, non contemplano tutte quelle successivamente inserite nel “Piano di Tutela” che lo stesso Commissario con decreto n.209/CD/A del 19 dicembre 2005 ha definito e predisposto in esecuzione di quanto statuito dal combinato disposto degli artt.2, commi 1 e 7, dell’Ordinanza 22 marzo 2002, n.3184, del Ministro dell’Interno, delegato per il coordinamento della protezione Civile.

Tutto ciò premesso, va evidenziato che il Commissario Delegato, con proprio provvedimento n.06/CD/A del 30 gennaio 2006, nel prendere atto che con riferimento all’attuazione della direttiva in parola, le attività successive a quelle già poste in essere dallo stesso Commissario possano essere svolte in regime ordinario dalla Regione Puglia e, in particolare dal Settore “Tutela delle Acque” dell’Assessorato alle OO.PP., ne ha disposto il relativo trasferimento.

Ne consegue, pertanto, che la Regione Puglia è chiamata ad assumere le proprie determinazioni in ordine alla individuazione dei succitati agglomerati.

Dall’analisi dei dati contenuti nel “Piano di Tutela” dianzi richiamato, predisposto dal Commissario ma ad oggi non ancora approvato dall’organo regionale competente, nella parte che qui riguarda, sono emerse indicazioni in ordine alla effettuata ricognizione delle infrastrutture fognario-depurative in Puglia che riconducono alla individuazione degli agglomerati.

Si è, pertanto, provveduto ad individuare come agglomerati, tutti i centri/nuclei abitati dotati di sistema collettamento - rete fognaria – impianto in carico al Gestore del Servizio Idrico Integrato ovvero all’attuale gestore di pubblico servizio. La consistenza dei medesimi è espressa in abitanti equivalenti.

Si è ritenuto, quindi, di *stralciare* dal suddetto “Piano di Tutela” le predette indicazioni racchiuse nell’apposito prospetto allegato al presente provvedimento che individua, a fronte di un numero complessivo di 214 impianti di depurazione, *n.192 agglomerati* che si sottopone alle determinazioni della Giunta Regionale.

Atteso che la normativa comunitaria prevede di ricondurre ad agglomerati anche quelle aree nelle

quali la rete fognaria esistente non ha avuto, fino ad oggi, valenza di servizio pubblico di fognatura e considerato, altresì, che nell’elenco di cui sopra sono ricompresi esclusivamente gli agglomerati connessi agli schemi fognario-depurativi attualmente affidati al Gestore del Servizio Idrico Integrato ovvero gestiti dalle Amministrazioni Comunali competenti, si propone di individuare nell’Ente Locale Provincia, già competente in ordine all’esercizio del potere di controllo sui citati impianti ai sensi della L.R. n.31/1995, il soggetto deputato ad intervenire al riguardo, di concerto con le Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, unitamente all’ATO Puglia.

Alla stessa concertazione, si propone di assegnare la competenza di intervenire in ordine agli aggiornamenti e/o individuazione di nuovi agglomerati che si riterrà opportuno definire successivamente rispetto all’*individuazione* oggetto del presente provvedimento.

Si deve, inoltre, evidenziare che ad ogni singolo agglomerato risulta attribuito apposito codice numerico che è lo stesso contenuto nel più volte citato “Piano di Tutela”.

Infine, va osservato che alla luce della normativa comunitaria in argomento, si rende necessario, al solo fine della compilazione della scheda 6.2 procedere a fornire puntuali indicazioni in ordine alla “Programmazione degli interventi” e, cioè, alla determinazione dei termini previsti per il completamento degli interventi ancora in atto. Nell’allegato di cui trattasi, pertanto, nelle more dell’approvazione del “Piano di Tutela” viene indicato l’anno in cui prevedibilmente saranno conclusi gli interventi in atto per quanto è stato possibile accertare da parte dei soggetti titolari, con riguardo sia alle reti di fognatura nera, sia agli impianti di depurazione.

Per quanto riguarda le reti di fognatura si ritiene opportuno evidenziare che nel prospetto allegato è riportato l’anno di conclusione degli interventi in atto a cura delle Amministrazioni Comunali.

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone alle valutazioni e determinazioni della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

dal presente provvedimento non deriva alcun onere sul bilancio regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, lettere d) e f), della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Opere Pubbliche;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore Tutela delle Acque;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** l'elenco degli "agglomerati" attualmente esistenti nel territorio della Regione Puglia, contenuto nel prospetto accluso al pre-

sente provvedimento i cui sistemi collettamento – rete – impianti risultano già in carico al *Gestore del Servizio Idrico Integrato* ovvero all'attuale *gestore di pubblico servizio* (Amministrazioni Comunali);

- 2) **DI DEFINIRE**, nelle more dell'approvazione del "*Piano di Tutela*" e per quanto è stato possibile accertare, relativamente agli interventi in atto, l'anno entro il quale prevedibilmente saranno conclusi i lavori, così come indicato a fianco di ciascun agglomerato nell'allegato di cui al punto 1) del presente dispositivo;
- 3) **DI AUTORIZZARE**, pertanto, il Settore "*Tutela delle Acque*" ad utilizzare, ai fini della compilazione della scheda 6.2 "Programmazione" i dati contenuti nel prospetto di cui trattasi;
- 4) **DI RINVIARE** all'adozione di successivo provvedimento, ogni determinazione in merito all'individuazione del soggetto che dovrà provvedere agli aggiornamenti e/o all'individuazione di nuovi agglomerati;
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

